

Decreto ministeriale che modifica il decreto ministeriale dell'8 novembre 2021 recante attuazione del decreto del governo fiammingo del 29 ottobre 2021 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici per quanto riguarda le norme di produzione per particolari specie animali

Basi giuridiche

Il presente decreto si basa su:

- l'ordinanza del 28 giugno 2013 sulla politica agricola e della pesca, articolo 4, paragrafo 1, lettera i), inserito tramite ordinanza del 26 aprile 2019;
- l'articolo 7 del decreto del governo fiammingo del 29 ottobre 2021 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici.

Requisiti procedurali

Sono stati rispettati i seguenti requisiti procedurali:

- il progetto è stato notificato alla Commissione europea tramite comunicazione n. (numero) del (data), in applicazione dell'articolo 5 della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione;
- l'Ispettorato delle finanze ha espresso il suo parere il (data);
- il Consiglio di Stato ha espresso il proprio parere (numero) il (data), ai sensi dell'articolo 84, paragrafo 1, primo comma, punto 2, delle leggi sul Consiglio di Stato, coordinate il 12 gennaio 1973.

IL MINISTRO FIAMMINGO DELL'AMBIENTE E DELL'AGRICOLTURA DECRETA
QUANTO SEGUE:

Articolo 1. Nel decreto ministeriale dell'8 novembre 2021 recante attuazione del decreto del governo fiammingo del 29 ottobre 2021 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, modificato dai decreti ministeriali del 27 gennaio 2022, del 29 aprile 2022, del 27 gennaio 2023, del 27 ottobre 2023 e del 27 settembre 2024, la sezione 21 del capitolo 2, consistente negli articoli da 43 a 60, è sostituita dalla seguente:

"Sezione 21. Norme di produzione per particolari specie animali

Sottosezione 1. Disposizioni generali

Articolo 43. A norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2018/848, le norme di produzione sono stabilite nella presente sezione per le seguenti specie animali:

- 1° struzzi e loro prodotti;
- 2° lumache e loro prodotti;
- 3° quaglie e loro prodotti.

Articolo 44. Salvo disposizione contraria della presente sezione, le norme di produzione stabilite nelle seguenti disposizioni si applicano anche alle specie animali e ai loro prodotti di cui all'articolo 43 del presente decreto:

- 1° il regolamento (UE) 2018/1139 e i relativi atti delegati e di esecuzione;
- 2° il presente decreto e le relative disposizioni di attuazione.

Sottosezione 2. Periodo di conversione

Articolo 45. Il periodo di conversione è di:

- 1° cinque settimane per le quaglie;
- 2° otto mesi per gli struzzi.

Articolo 46. Il periodo di conversione dei recinti per lumache all'aperto può essere limitato a 12 mesi se, nel corso dell'anno precedente, il terreno non è stato trattato con prodotti il cui uso non è autorizzato per la produzione biologica.

Sottosezione 3. Età di macellazione

Articolo 47. Si applicano le seguenti età minime di macellazione:

- 1° cinque settimane per le quaglie;
- 2° otto mesi per gli struzzi.

Sottosezione 4. Uso di animali non biologici

Articolo 48. L'età massima per l'introduzione di animali non biologici in un'unità di produzione biologica è di tre giorni per gli struzzi e le quaglie.

Articolo 49. Nel caso degli struzzi e delle quaglie, la percentuale massima di femmine nullipare non biologiche che possono essere introdotte all'anno in un'azienda è pari al 10 % della specie animale adulta in questione o di almeno un animale non biologico. L'operatore conserva le necessarie registrazioni documentali.

Articolo 50. Per poter vendere le lumache con l'indicazione biologica, gli animali sono allevati secondo il metodo di produzione biologico dopo la nascita.

Possono essere utilizzate soltanto lumache appartenenti a una delle seguenti varietà:

- 1° *Helix aspersa aspersa*;
- 2° *Helix aspersa maxima*;
- 3° *Helix pomatia*.

Le lumache non biologiche possono essere utilizzate solo come animali riproduttori e quando non sono disponibili animali biologici. L'operatore conserva le necessarie registrazioni documentali a tale scopo.

Sottosezione 5. Stabulazione e pratiche zootecniche

Articolo 51. Le aree minime per gli spazi interni ed esterni sono indicate nella tabella di cui all'allegato 1 del presente decreto.

Articolo 52. A partire dai 15 giorni di età, le quaglie hanno accesso all'esterno, se le condizioni meteorologiche lo consentono. Dal momento in cui ciò è possibile, gli struzzi hanno accesso all'esterno.

Sottosezione 6. Norme di produzione aggiuntive per le lumache

Articolo 53. Ad eccezione del periodo di ibernazione e del periodo nell'area interna, le lumache sono tenute in un'area esterna. L'area esterna è munita di piante.

Il periodo di ibernazione può svolgersi in un ambiente protetto, ossia in un "hibernaculum".

Dopo il periodo di ibernazione, le lumache devono essere rimosse dall'hibernaculum e possono essere tenute in un'area interna fino al 15 maggio al più tardi. Le lumache possono essere tenute in un'area interna per un massimo di 6 settimane. Le lumache sono rilasciate nelle aree esterne entro il 16 maggio. Possono anche essere rimosse direttamente dall'hibernaculum alle aree esterne dopo il periodo di ibernazione, senza prima essere tenute nell'area interna.

Le lumache di età inferiore a sei settimane possono essere tenute in un'area interna solo fino al 15 maggio. Successivamente sono tenute in un'area esterna.

Articolo 54. In autunno le lumache devono essere portate nell'hibernaculum per l'ibernazione.

Le lumache che non hanno completato l'ingrasso sono trasferite in un hibernaculum fino a quando non possono essere nuovamente rilasciate per un ulteriore ingrasso l'anno successivo.

Articolo 55. Le lumache sono tenute e riprodotte nel rispetto del loro ciclo biologico naturale.

Al termine di ogni ciclo di ingrasso, i recinti all'aperto rimangono vuoti per almeno quattro settimane.

Articolo 56. Le aree esterne per le lumache possono essere arricchite con lombrichi della specie *Eisenia foetida* (verme rosso californiano).

Articolo 57. Prima della macellazione, le lumache vengono prelevate dai recinti all'aperto e poste a digiuno per almeno quattro giorni. La scottatura viene effettuata con acqua bollente che può essere salata o meno.

Articolo 58. La copertura dell'accesso esterno con rete a maglia non è considerata copertura degli spazi all'aperto.

Articolo 59. È consentita l'alimentazione supplementare delle lumache, sia come animali riproduttori che da produzione.

Articolo 60. La denominazione di vendita figurante sull'etichetta delle lumache preparate confezionate comprende il nome scientifico della lumaca."

Articolo 2. L'allegato 1 del decreto ministeriale dell'8 novembre 2021 recante attuazione del decreto del governo fiammingo del 29 ottobre 2021 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici è sostituito dall'allegato al presente decreto.

Bruxelles,

il ministro fiammingo dell'Ambiente e dell'agricoltura,

Jo BROUNS

Allegato al decreto ministeriale del _____ che modifica il decreto ministeriale dell'8 novembre 2021 recante attuazione del decreto del governo fiammingo del 29 ottobre 2021 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici per quanto riguarda le norme di produzione per particolari specie animali

Allegato 1 del decreto ministeriale dell'8 novembre 2021 recante attuazione del decreto del governo fiammingo del 29 ottobre 2021 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici

| | Età | Area interna | Area esterna |
|---------|---------------------------|---|--|
| Struzzi | Da 3 giorni a 6 settimane | Un minimo di 0,75 m ² /animale | Non pertinente |
| | Da 6 a 12 settimane | Un minimo di 1,5 m ² /animale | Un minimo di 10 m ² /animale |
| | Da 12 settimane a 12 mesi | Un minimo di 2,5 m ² /animale | Un minimo di 125 m ² /animale |
| | Più di 12 mesi | Un minimo di 4 m ² /animale | Un minimo di 200 m ² /animale |
| Lumache | | Un massimo di 660 animali/m ² | Occupazione massima dell'area esterna 330 animali/m ² |
| Quaglie | 0-14 giorni | 120 animali/m ² | / |
| | 15-35 giorni | 80 animali/m ² | 0,4 m ² /animale |
| | A partire da 36 giorni | 50 animali/m ² | 0,4 m ² /animale |

Da allegare al decreto ministeriale del _____ che modifica il decreto ministeriale dell'8 novembre 2021 recante attuazione del decreto del governo fiammingo del 29 ottobre 2021 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici per quanto riguarda le norme di produzione per particolari specie animali.

Bruxelles,

il ministro fiammingo dell'Ambiente e dell'agricoltura,

Jo BROUNS